Copia Segretario

COPIA

C O M U N E D I C A N T A L I C E

(Provincia di Rieti)

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in sessione straordinaria

N. 49 del 06/12/2004

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus – Avvio concessione licenza comunale.

L'Anno **DUEMILAQUATTRO** addì sei del mese di **novembre** alle ore **18,30 e ss.** in Cantalice e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione in sessione straordinaria con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
1 – PATACCHIOLA Paolo	Sindaco	X	
2 – PATACCHIOLA Sergio	Vice Sindaco	X	
3 – FRANCESCONI Mario	Consigliere		X
4 – LANCIA Sandro	Consigliere	X	
5 – BALDI Federico	Consigliere	X	
6 – BECCARINI Lorella	Consigliere		X
7 – DIONISI Simona	Consigliere	X	
8 – CARLUCCI Nazzareno	Consigliere	X	
9 – CIOGLI Corrado	Consigliere		X
10 – INNOCENZI Sabrina	Consigliere	X	
11 – ROSSI Maurizio	Consigliere	X	
12 – DE ANGELIS Felice	Consigliere		X
13 – PETRUCCI Danilo	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Gennaro Campitiello** con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente **Dott. Paolo Patacchiola** in qualità di Sindaco-Presidente visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione **STRAORDINARIA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

E' dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Legs.vo n. 267 del 18/08/2000.

Deliberazione C.C. n. 49 del 06/12/2004
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus – Avvio concessione licenza comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 12/07/2004, esecutiva ai sensi di legge;
Ravvisata la complessità della materia soprattutto in relazione al susseguirsi negli anni di normative comunitarie, nazionali e regionali e tutt'ora in evoluzione;
Dato atto che da un attento esame del predetto documento, si è rilevato che alcune disposizioni di rango legislativo citate nel Regolamento di cui all'oggetto sono relative al servizio di noleggio autovetture e non sono applicabili al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;
Ritenuto che, per tale motivo, si rende necessario dotare l'ente di uno specifico regolamento disciplinante il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;
Vista la nuova bozza di Regolamento comunale predisposta dall'ufficio di segreteria e formata da 27 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Evidenziata la necessità di concedere una licenza comunale per il noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, in quanto si registrano diverse richieste di soggetti interessati;
Ritenuto, pertanto, opportuno istituire una licenza comunale per autobus, in quanto garantirebbe un servizio ulteriore alla collettività nonché accrescerebbe la possibilità di un posto di lavoro;

Visto il D.Legs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ed ii.;
Visto il Regolamento CEE n. 3820/1985 in quanto applicabile;
Visto il Decreto Ministeriale 18.04.1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 86 del T.U. 13.06.1931, n. 773, nonchè il relativo regolamento di esecuzione R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
Vista la L.R. 04/12/1989, n. 73, la L.R. 09/06/1992, n. 38, il D.M. 20/12/1991, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 42/96;
Vista la L.R. n. 6/99, art. 51;
Vista la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il D. Legs.vo 22 dicembre 2000, n. 395;
Vista la Legge 11 agosto 2003, n. 218 recante: "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Legs.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D .Legs.vo n. 267/2000;
Si procede alla votazione:
Consiglieri presenti: 9 Consiglieri votanti: 9
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1 – Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

2 – **Di approvare**, per le ragioni espresse in narrativa, il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, formata da 27 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3 – **Di dare atto** che, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento che con il presente provvedimento si approva, deve considerarsi abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 12/0772004;

4 – **Di avviare** il procedimento per la concessione di una licenza comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, demandando al Responsabile dell'Area amministrativa l'espletamento degli atti di competenza.

DI CANTALIC

COMUNE DI CANTALICE **PROVINCIA DI RIETI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

ART. 1
Disciplina del servizio.

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, comma 3°, - del D.Legs.vo 30 Aprile 1992 , n. 285 ed in conformità all'uso dello stesso D.Legs.vo sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato da :

a) dal D.Legs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ed ii.;
b) dal Regolamento CEE n. 3820/1985 in quanto applicabile;
c) dal Decreto Ministeriale 18.04.1977 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dall'articolo 86 del T.U. 13.06.1931, n. 773, nonchè dal relativo regolamento di esecuzione R.D. 06.05.1940, n. 635;
e) dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
f) dalla L.R. 04/12/1989, n. 73, dalla L.R. 09/06/1992, n. 38, dal D.M. 20/12/1991, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni;
g) dalla L.R. n. 42/96;
h) dalla L.R. n. 6/99, art. 51;
i) dalla Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
j) dal D. Legs.vo 22 dicembre 2000, n. 395;
k) dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218 recante: "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
l) dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2
Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili.

1. In conformità ai principi recati dall'art. 3 – 3° comma – della L.R. 04.12.1989, n. 73, sentite le Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18/04/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

- n. 1 autobus da n. 54 posti.

ART. 3
Licenza comunale di esercizio.

1. Per esercitare il servizio di noleggio di rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso di apposita licenza comunale.

2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal Responsabile del Servizio sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi artt. 6 e 8 del presente regolamento sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio.

4. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18.4.1977 e sue modifiche ed integrazioni.

5. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2.

6. Per i casi di cui all'art. 12 - 4° comma della L.R. 4.12.1989, n. 73 si applicano le disposizioni recate dallo stesso articolo 12 - 4° comma.

7. Il Comune può procedere quando occorre alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale.

8. Il Comune trasmette alla Provincia di Rieti, Assessorato ai Trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate onde consentire alla stessa Provincia l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART. 4
Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di anni 8 decorrente dalla data del suo rilascio.

2. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi artt. 20, 21 e 22 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune secondo quanto stabilito al precedente art. 3 - 5° comma.

3. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

4. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

5. Il trasferimento ed il rinnovo della licenza di esercizio sono assentiti con atto del Responsabile del Servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

6. In ogni caso, a rinnovo e trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previo accertamento rispettivamente della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato delle cause di impedimento di cui al successivo art. 10.

7. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 5
Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed a imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad Enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante dell'impresa, enti ed aziende pubbliche predette. Ai fini dei rilasci delle autorizzazioni in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani;

b) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubbliche, di avere ubicata la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonché di disporre nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con esercizio del noleggio;

c) per i titolari delle ditte individuali di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubbliche l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al D.M. 448/91 dovrà essere posseduta dall'Amministratore o rappresentante legale o direttore designato per conto della medesima persona giuridica richiamata, mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività;

d) per le ditte individuali e imprese di essere iscritte negli albi e/o nei registri previsti dalle leggi vigenti;

e) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

f) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso non superiore ai 10 anni;

g) di avere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del D.M. 20/12/1991, n. 448.

ART. 6
Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus.

1. La istituzione nel territorio del Comune del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio:

a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;

b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;

c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;

d) determina in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;

e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;

f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

ART. 7
Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune.

2. In tale domanda, da presentare nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare oltre la propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonchè l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili o area attrezzata destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere disponibile ad effettuare due viaggi gratuiti andata e ritorno massimo 500 Km a favore del Comune di Cantalice.

4. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale, deve essere allegata:

a) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del noleggio;

5. Deve essere autodichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 448/91;

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone e per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

c) di essere cittadino italiano oppure di appartenere ad uno dei paesi della U.E.;

d) di essere residente in un Paese della U.E.;

e) di avere abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;

f) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio,

g) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento;

h) di avere idoneità morale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20/12/1991, n. 448;

6. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo;

7. Deve essere inoltre autodichiarato:

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;

b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

c) per le società cooperative, l'iscrizione all'Albo Prefettizio;

d) l'elenco dei soci e degli Amministratori;

e) l'attestazione di cittadinanza italiana rilasciata in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai Paesi della U.E. con dichiarazione resa a norma del t.u. 28 DICEMBRE 2000, N. 445;

f) l'elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;

g) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub f) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

h) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

8. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre alla documentazione indicata al precedente 4° comma, lett. a) e 6° comma, lett. a), i seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento aziendale;

b) elenco degli Amministratori e dei direttori.

ART. 8
Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio.

1.In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;

c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa riscontrabile attraverso:

- 1) anzianità di presenza operativa;
- 2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- 3) il numero dei posti di lavori realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
- 4) il numero di uffici aperti al pubblico;
- 5) la dotazione di proprie rimesse con area attrezzata;

d) essere esercenti di autoservizi di linea.

ART. 9
Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio.

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

2. Nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedenti alla data di scadenza della licenza comunale stessa.

3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art. 7.

ART. 10
Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza di esercizio.

1.Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:

a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

b) essere incorso in condanne, passate ingiudicate e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423 e ss. mm. ed ii., 31.5.1965, n. 575 e ss. mm. ed ii., 13.9.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726 , 23.12.1982, n. 936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un' arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

e) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.31942,n. 267;

f) essere incorso, senza successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, comunicati ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 73/89, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;

h) essere incorso, in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio;

i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5.

ART. 11 Quando scade la Commissione?
Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da una apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Responsabile del Servizio interessato che la presiede, dal Segretario Comunale, quale verbalizzante, da un funzionario della Provincia di Rieti e dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale così individuate:

-n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Esercenti noleggio autobus trasporti turistici ENAT;

-n. 1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato – CNA;

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservate in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione stessa, per i seguenti adempimenti di

competenza nonchè all'Amministrazione Provinciale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13 - 2° comma- della L.R. 4.12.1989, n. 73.

3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Responsabile del Servizio per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del D. Legs.vo n. 285/1992 e ss. mm. ed ii..

4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 21 - 1° comma - lett. n) del presente regolamento.

ART. 12
Sostituzioni degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.

1. La sostituzione anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con provvedimento del Responsabile del Servizio previo favorevole accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al precedente art.11.

2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito per il solo periodo di predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Responsabile del Servizio previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla Commissione di cui sopra.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato da verificarsi da parte della Commissione di cui al precedente art. 11.

ART. 13
Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n. 727.

ART. 14
Inizio e modalità di gestione del servizio.

1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Responsabile del Servizio fino ad un massimo di trenta giorni ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito da titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti per conto e nome del titolare stesso.

ART. 15
Responsabilità del servizio.

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sì direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 16
Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante il luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta , azienda ed impresa, per almeno un anno dalla data di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio";

b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio;

c) curare la regolarità del servizio provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni provinciali e comunali entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica dell'idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amministrazione provinciale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare, o dal legale rappresentante dell'impresa o azienda pubblica attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse;

i) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978 n. 727;

l) iniziare il servizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.

2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero di personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio, in caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.L. 30.4.1992 , n. 285 e ss. mm. ed ii., all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART. 17
Obblighi e prescrizioni a carico del conducente degli autobus in servizio di noleggio da rimessa.

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio od esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) visitare diligentemente, a termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile dare immediata restituzione al proprietario;

e) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento;

f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;

b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c) portare animali propri nell'autoveicolo,

d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio,

e) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo,

f) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 18
Sospensione della corsa.

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tal caso tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 19
Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.

1. Quando i passeggeri nel luogo di arrivo intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 20
Sospensione della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in casi di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con determinazione del Responsabile del Servizio sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione oltre che alla Provincia anche all'ufficio Provinciale della Motorizzazione e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 21
Revoca della licenza comunale di esercizio.

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito fra gli

utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando nel caso di ditte individuali il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile o pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazioni di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;

f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della società, ente o azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) quanto il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiamo trasferito la sede in altro comune;

h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento;

l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio in natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione del servizio da parte del titolare della licenza;

m) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

o) quanto il titolare della licenza sia in corso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti artt. 12, 13, 14, e 16 - 1° comma - lettere a), b), f) ed h).

2. La revoca è pronunciata con determinazione del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente articolo 14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Provincia, anche l'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 22
Decadenza della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 gg.;

e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro 15 gg. dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con determinazione del Responsabile del Servizio.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che la Provincia, anche l'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23
Contravvenzioni.

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D. Lgs. 30/04/1992. n. 285 e ss. mm. ed ii., sono puniti ai termini della vigente normativa comunale.

ART. 24
Attività di vigilanza e di controllo.

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Provincia, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Provincia, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunale, obbligatori ai sensi di legge regionale 04/12/89, n. 73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51 della L.R. 26/92.

ART. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio del Comune nei modi e termini di legge.

ART. 26
Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 27
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, oltre che alla disposizioni specificamente e richiamate al precedente art. 1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

2. Dopo l'approvazione del regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà entro 2 anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art. 11 del presente regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente regolamento nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art. 10 del regolamento.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa Sig. Dionisi Gianni esprime, ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.u.e.l. D. Legs.vo n. 267/2000, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, recante all'oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio da noleggio da rimessa con conducente mediante autobus – Avvio concessione licenza comunale".

Il Responsabile Area amministrativa
Dionisi Gianni

23. 11. 04

COMUNE DI CANTALICE
Rieti

Il presente verbale viene letto,confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Paolo Patacchiola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.12.04 e registrata al n. 230 del registro Albo.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :
[X] trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Li 13.12.04

Il Segretario Comunale
Dott. Gennaro Campitiello

COMUNE DI CANTALICE
Prov. di Rieti